




ZES/ZLS

**Linee guida per l'istituzione di una Zona
Logistica Semplificata**

Art. 1 comma 313 L. 27 dicembre 2019 n. 160



Normativa di riferimento

L'istituzione delle ZES nelle regioni del Nord Italia è resa possibile con la modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell'articolo 1, relativi alle modalità di istituzione della **Zona Logistica Semplificata**. La modifica normativa intende consentire alle Zone Logistiche Semplificate di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all'articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (**ZLS**) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (**ZES**), istituita dal decreto legge n. 91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, agli articoli 4 e 5.

In questo documento perciò indicheremo genericamente con il termine ZES/ZLS le Zone Logistiche Semplificate rafforzate con i contributi previsti dalla modifica normativa alla Legge n. 205/2017.

Per le modalità attuative delle ZES, così come per quelle delle ZLS, il riferimento è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018. Questo decreto fornisce le indicazioni operative sulle regole per l'istituzione, la gestione ed il controllo delle **ZES/ZLS**.

(In allegato, testo coordinato dell'art. 1 commi 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 205/2017 come modificato dalla Legge n. 160/2019).



Condizioni per l'istituzione della ZES/ZLS

Ciascuna regione può chiedere l'istituzione di una sola ZLS/ZES. La condizione per l'ammissibilità della richiesta è che nella regione siano presenti:

- almeno un'area portuale appartenente alla rete transeuropea dei trasporti o un'Autorità di Sistema Portuale;
- aree ammesse dal Trattato UE alle deroghe agli aiuti di Stato.

Una volta istituita, la ZES/ZLS ha una durata massima di 7 anni, prorogabili di ulteriori 7 anni.

Gli investimenti privati nelle ZES/ZLS che hanno beneficiato del credito di imposta devono essere mantenuti per almeno 7 anni successivi alla conclusione dell'investimento, pena la revoca del beneficio.

Come istituire una ZES/ZLS

1) La Regione propone l'istituzione della ZES/ZLS

Il Presidente della Regione, sentiti i Sindaci delle aree interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'istituzione della ZES/ZLS.

*La proposta è corredata da un **Piano di Sviluppo Strategico** che deve contenere:*

- l'identificazione delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate;
- l'identificazione delle aree ricadenti in area portuale e di quelle escluse;
- l'elenco delle infrastrutture già esistenti e delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti;
- l'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della **ZLS**;

- le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della **ZLS**;
- le attività di specializzazione territoriale che si intendono promuovere e/o rafforzare e che hanno un nesso economico e funzionale con l'area portuale (le aree non contigue devono comunque essere collegate all'area portuale da infrastrutture adeguate);
- l'individuazione delle semplificazioni amministrative che la Regione si impegna ad adottare per favorire le iniziative imprenditoriali nella **ZLS**;
- l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni che possono essere concesse dalla Regione;
- l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del piano strategico e le modalità di consultazione;
- l'indicazione del nominativo del rappresentante della Regione nel Comitato di indirizzo;
- le modalità con cui gli uffici amministrativi regionali e degli altri enti locali interessati assicurano l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nelle **ZLS** (accordi, convenzioni, ecc).

2) Istituzione della ZES/ZLS

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver verificato la documentazione presentata dalla Regione richiedente, istituisce la ZES/ZLS.

3) Comitato di indirizzo della ZES/ZLS

A seguito dell'istituzione della ZES/ZLS si costituisce il Comitato di indirizzo, composto da un massimo di 5 membri. Al suo interno viene identificato il segretario generale nella figura del segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale.

La composizione del Comitato di indirizzo prevede la presenza almeno di:

- Presidente dell'Autorità di Sistema portuale che assume la presidenza del Comitato di indirizzo;
- Un rappresentante della Regione, indicato dalla Regione stessa nel Piano di Sviluppo Strategico;
- Un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Comitato di indirizzo adotta un proprio regolamento che disciplina il suo funzionamento e le modalità di consultazione con i Sindaci delle aree comprese nella ZES/ZLS.

Il Comitato di indirizzo assicura:

- il rispetto del Piano di Sviluppo Strategico;
- le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali e internazionali nella ZES/ZLS;
- la sottoscrizione di accordi quadro con le banche e gli intermediari finanziari;
- le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività nella ZES/ZLS;
- le condizioni di accesso delle imprese alle infrastrutture esistenti;
- le disposizioni in materia di semplificazioni, anche con accordi di programma, protocolli e convenzioni.

Il Comitato di indirizzo, per ciascuna impresa beneficiaria del credito di imposta, verifica:

- l'avvio del programma di investimenti e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al credito di imposta;
- il mantenimento dell'attività nell'area ZES/ZLS per almeno 7 anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni.

Il Comitato di indirizzo può proporre l'istituzione di Zone franche doganali intercluse nella ZES/ZLS indicandone la perimetrazione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli approva detta perimetrazione.

4) Attività di controllo e monitoraggio

Deve essere prevista una specifica attività di monitoraggio sull'efficacia dei contributi concessi per la ZES/ZLS.

I monitoraggi sono a carico della Regione e dell'Agenzia per la coesione territoriale e in particolare:

- la Regione stipula con le Prefetture appositi protocolli per la verifica della legalità nell'attuazione degli investimenti nelle ZES/ZLS;
- l'Agenzia per la coesione territoriale effettua il monitoraggio sugli interventi e sugli incentivi concessi, secondo i seguenti indicatori:
 - o numero di nuove imprese insediate suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;
 - o numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES/ZLS;
 - o valore totale dei nuovi investimenti suddivisi per classe dimensionale.

La valutazione periodica del conseguimento dei risultati attesi e previsti nel Piano di Sviluppo Strategico viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri anche al fine di valutare eventuali rifinanziamenti per l'area e l'adozione di modifiche al Piano di Sviluppo Strategico stesso.

Vantaggi e condizioni per investire nelle ZES/ZLS

1) Credito di imposta

I fondi per il credito di imposta ammontano a 20 milioni di euro per il 2020, derivanti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.

I contributi erogati con il credito di imposta sono concessi, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014, per investimenti nuovi o di natura incrementale rispetto all'esistente, nel valore massimo di € 50 milioni, calcolato in misura percentuale rispetto al costo complessivo dei beni realizzati e/o acquistati entro il 31 dicembre 2020.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese sia di grandi che di piccole e medie dimensioni, esistenti o che si insediano nelle aree ammesse alle deroghe agli aiuti di Stato ai sensi del Trattato UE.

In Veneto queste aree prevedono l'intensità massima di aiuti come segue:

grandi aziende	medie aziende	piccole aziende
10%	20%	30%

(l'attività beneficiata deve essere mantenuta per almeno 7 anni a partire dalla conclusione dell'investimento).

Il beneficio è concesso:

- per le PMI: per qualsiasi forma di investimento;
- per le grandi aziende: solo per investimenti a favore di una nuova attività economica (se si tratta di un'azienda già esistente nel sito, l'investimento deve prevedere una diversificazione dell'attività – diverso ATECO).

Sono ammissibili i costi per investimenti materiali e immateriali utilizzabili nello stabilimento beneficiario del credito di imposta, ubicato nella zona delle ZES/ZLS.

Sono sempre esclusi dai benefici i seguenti settori:

- siderurgico
- carbone
- costruzione navale
- fibre sintetiche
- trasporti
- produzione e distribuzione di energia elettrica.

Per usufruire del credito di imposta, le imprese che effettuano gli investimenti nelle aree ZES/ZLS dovranno comunicare tale investimento all'Agenzia delle Entrate e al Comitato di indirizzo delle ZES/ZLS che ne verificherà il programma di realizzazione in conformità con il Piano Strategico regionale.

2) Semplificazioni e procedimenti amministrativi accelerati

Le imprese che investono nelle aree della ZES/ZLS possono beneficiare di specifiche semplificazioni amministrative:

- a) Riduzione di un terzo dei tempi dei procedimenti amministrativi per ottenere:
- Concessioni edilizie;
 - Permessi a costruire;
 - Concessioni demaniali;
 - Autorizzazioni paesaggistiche;
 - Autorizzazione unica ambientale;
 - Autorizzazione integrata ambientale;
 - Valutazione di impatto ambientale;
 - Valutazione ambientale strategica;
- b) Riduzione della metà dei tempi per l'acquisizione di pareri, assensi, nulla osta necessari per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni;
- c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria entro 90 giorni dalla richiesta.

La Regione può proporre ed attuare ulteriori semplificazioni per facilitare l'insediamento di attività produttive nelle ZES/ZLS.

3) Operatività in una zona franca doganale

Le imprese interessate possono richiedere di installarsi in zone franche dove operare in regime di esenzione IVA secondo le modalità e le regole definite dal Comitato di indirizzo.

Fondo di sostegno per artigiani e commercianti

Contestualmente all'istituzione della ZES/ZLS, dotata di credito di imposta per gli investimenti nelle aree ammesse alle deroghe degli aiuti di Stato dal Trattato UE, viene istituito un fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali ubicate nelle aree interne.

La dotazione ammonta a € 30 milioni all'anno per 3 anni (2020, 2021, 2022).

Le modalità per l'accesso e la rendicontazione saranno definite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

* * *

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici di Confindustria Venezia e di Punto Confindustria Srl

- Dr.ssa Elena Bonafè – tel. 041-5499223; cell. 338-8025589; e-mail: e.bonafe@puntoconfindustria.it)
- Dr. Massimo Barbin - tel. 0425.202220; cell. 348.4414820, e-mail <mailto:m.barbin@confindustria-vero.it>

* * *

Allegato

Testo coordinato dell'art. 1 commi 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 205/2017 come modificato dalla Legge n. 160/2019

(Il testo normativo riporta in colore rosso le modifiche apportate dalla L. 160/2019)

61. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni **più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.

62. La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle regioni di cui al comma 61, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o un'Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

63. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per **il Sud e la coesione territoriale**, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **e il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. **La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali.**

64. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle **agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5 , commi 1, 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, 2-bis, 3, 4 e 6 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.** 65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.

65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.